

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 119/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 6 aprile 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Prof. Andrea Lepore Prof. Paolo Tartaglia, Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA CATANIA/REGGINA DEL 18.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 169/DIV del 19.3.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Catania S.p.A. di Catania. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ URBS REGGINA 1914 AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE FINO AL 30.09.2018 ED AMMENDA DI € 1.500 AL SIG. SALVATORE BASILE;
- INIBIZIONE FINO AL 30.04.2018 ED AMMENDA DI € 500 AL SIG. PRATICO PIETRO;
- INIBIZIONE FINO AL 30.04.2018 ED AMMENDA DI € 500 AL SIG. VALERIO ZUDDAS;
- SQUALIFICA PER 3 GARE ED AMMENDA DI € 500 AL SIG. ROSELLI CARMELO;
- SQUALIFICA PER 3 GARE ED AMMENDA DI € 500 AL SIG. LISI DOMENICO;

INFLITTE SEGUITO GARA REGGINA/CASERTANA DEL 22.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 176/DIV del 23.03.2018)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società URBS Reggina 1914 di Reggio Calabria dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Pubblicato in Roma il 6 aprile 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini